

# **DECRETO LEGISLATIVO**

## **13 aprile 2017, n. 62**

**Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 d 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107**

(GU n. 112 del 16/05/2017 – Suppl. Ordinario n. 23)

Vigente al: 31/05/2017

# DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62

Il **16 maggio 2017** è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante *“Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i) della legge 13 luglio 2015, n.107”*.

Il provvedimento costituisce uno degli otto decreti attuativi della L. 107/2015.

Apporta alcune modifiche al Decreto n. 122 del 2009, *“Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione”*.

# LE NOVITÀ

## ART. 1

### OGGETTO E FINALITÀ DELLA VALUTAZIONE E DELLA CERTIFICAZIONE

#### ➤ Oggetto della valutazione

#### **D. Lgs. 62/2017**

“La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni”.

#### **DPR 122/2009**

“La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni”.

## ART. 2

### VALUTAZIONE NEL PRIMO CICLO

- La valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto (art. 2, c. 3).
- Sono oggetto di valutazione le attività svolte nell'ambito di «Cittadinanza e Costituzione» (art. 2, c. 4).
- Cessa di avere efficacia, dal 1 settembre 2017, per il primo ciclo di istruzione, quanto disposto dall'art. 2 (comma 2 e 3) del Decreto Legge n. 137 del 2008 convertito nella Legge 169 del 2008, ossia la valutazione del comportamento effettuata mediante l'attribuzione di un voto numerico espresso in decimi (per la Scuola Secondaria) e l'indicazione secondo cui "la votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso e all'esame conclusivo del ciclo."

## SCUOLA PRIMARIA

- **Non ammissione alla classe successiva:** pur riprendendo dal D. Lgs. n. 59/2003 il criterio che la non ammissione alla classe successiva (fatto salvo il caso di mancata frequenza) può essere deliberata solo in casi eccezionali e purché il voto sia unanime, l'**art. 3 (c. 1)** afferma che *“le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione”*.
- Nelle classi quinte si aggiunge la **prova INVALSI di inglese** a quelle di italiano e matematica.

# SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

- Per la **valutazione del comportamento** sono introdotte tre innovazioni:
  1. la prima riguarda il criterio di valutazione, che viene riferito “*allo sviluppo delle competenze di cittadinanza*” (art. 1, c. 3)
  2. la seconda riguarda il ritorno al giudizio (come nella Scuola Primaria: sparisce quindi il voto in decimi) (art. 2, c. 5);
  3. la terza riguarda le conseguenze del giudizio negativo di comportamento, che non impedirebbe l'ammissione alla classe successiva (art. 2, c. 5).
  
- La **non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo** del primo ciclo rimane possibile, su voto a maggioranza del consiglio di classe, nei casi “*di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline*”. Viene formalizzato l'obbligo di attuare, a favore degli alunni con carenze in una o più discipline, specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento (art. 6, c. 2 e 3).
  
- Le **prove INVALSI** si svolgono solo in terza (abolite le prove in prima) e non fanno più parte dell'esame di Stato: ne è previsto lo svolgimento entro il mese di aprile. La partecipazione è obbligatoria, rappresentando requisito di ammissione all'esame di Stato: per gli alunni risultati assenti per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe, è prevista una sessione suppletiva. Alle prove di italiano e matematica si aggiunge la prova di **inglese** (art. 7).

# ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO

- Espunte le prove INVALSI, l'**esame di Stato** è riportato alla formula tradizionale, consistente nelle tre prove scritte (italiano, matematica e lingue) e nel colloquio. Per le due lingue comunitarie è prevista un'unica prova scritta articolata in una sezione per ciascuna delle lingue studiate (**art. 8, c. 3 e ss.**).
- **Presidente della commissione d'esame** è il Dirigente Scolastico della scuola stessa (**art. 8, c. 2**).
- Il **voto finale dell'esame**, espresso in decimi, deriva dalla media, arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove e del colloquio (prima il voto finale derivava dalla media tra il voto di ammissione, cioè il «giudizio d'idoneità», e quello delle singole prove d'esame) (**art. 8, c. 7**).
- L'**alunno con DSA** esonerato dallo studio delle lingue straniere viene ammesso all'esame di Stato e consegue il diploma senza menzione della non conoscenza delle lingue (**art. 11, c. 13 e 15**).
- Agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami viene rilasciato un attestato di credito formativo, che costituisce titolo per l'ammissione e la frequenza della Scuola Secondaria di Secondo Grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale (**art. 11, c. 8**).

## CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO

I modelli nazionali per la certificazione delle competenze sono emanati con decreto del MIUR secondo i seguenti principi:

- riferimento al profilo dello studente nelle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione;
- ancoraggio alle competenze chiave individuate dall'UE;
- definizione, mediante enunciati descrittivi, dei diversi livelli di acquisizione delle competenze;
- valorizzazione delle eventuali competenze significative, sviluppate anche in situazioni di apprendimento non formale e informale;
- coerenza con il piano educativo individualizzato per gli alunni con disabilità;
- indicazione, in forma descrittiva, del livello raggiunto nelle prove INVALSI, distintamente per ciascuna disciplina oggetto della rilevazione e certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese.

# Modelli valutativi a confronto: la sintesi nel D.lgs 62/2017 e nelle disposizioni attuative.

## Legge 517/1977

- **Osservazioni sistematiche** per assumere informazioni sul processo di apprendimento e sul livello di maturazione raggiunto globalmente (I ciclo) e nelle singole discipline da ciascun alunno.
- **Programmazione di attività individualizzate** per rispondere alle esigenze particolari manifestate dai singoli alunni.
- **Valutazione con giudizio motivato** del livello globale di maturazione (I ciclo) e giudizi analitici per ogni disciplina (secondaria di I grado).
- **Valutazione** coerente con gli *obiettivi* di apprendimento e con le *attività individualizzate* realizzate.
- **Selezione** . Possibilità di non ammissione in casi eccezionali (primaria).
- **Illustrazione ai genitori** della valutazione e delle attività individualizzate realizzate.

## Dpr 122/2009

- **Mancano previsioni** sulla valutazione in itinere o formative, fatto salvo il riferimento iniziale alla finalità anche formativa (art. 1 comma 3) che non trova traduzione concreta negli articoli successivi.
- **Mancano previsioni** sulla regolazione dell'azione didattica. In presenza di carenze si prescrive l'inserimento di una nota specifica nel documento di valutazione.
- **Valutazione periodica ed annuale** degli apprendimenti espressa con voto in decimi (I ciclo) ed illustrata con giudizio analitico sul livello globale di maturazione (scuola primaria); del comportamento attraverso un giudizio (primaria) con voto in decimi (secondaria I grado).
- **Valutazione** coerente con gli obiettivi previsti nel POF.
- **Selezione.** Non ammissione con voto inferiore a sei decimi negli apprendimenti e/o nel comportamento.
- **Informazione alle famiglie** sul processo di apprendimento e sulla valutazione periodica e finale.

## D. lgs 62/2017

- **Descrizione** del processo di apprendimento e del livello globale di sviluppo negli apprendimenti raggiunti.
- **Attivazione di specifiche strategie** per il miglioramento dei livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. In presenza di carenze la scuola pianifica strategicamente interventi di recupero per il miglioramento degli esiti.
- **Valutazione periodica e finale** degli apprendimenti con voti in decimi che indicano diversi livelli di apprendimento (I ciclo).
- **Valutazione** coerente con i traguardi fissati a livello nazionale, con gli obiettivi previsti nel PTOF, con la personalizzazione dei processi.
- **Ammissione** alla classe successiva anche in presenza di livelli parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.
- **Promozione rapporti scuola – famiglia** attraverso modalità efficaci e trasparenti di comunicazione del percorso scolastico.

**Tab. 1 Modelli valutativi a confronto:  
la sintesi nel D.lgs 62/2017 e nelle disposizioni attuative**

Dimensioni	Legge 517/1977	Dpr 122/2009	D.Lgs 62/2017
<p><b>Valutazione in itinere formativa.</b> Rilevazione di dati quantitativi e di dati qualitativi.</p>	<p><b>Osservazioni sistematiche</b> per assumere informazioni sul processo di apprendimento e sul livello di maturazione raggiunto globalmente (l ciclo) e nelle singole discipline da ciascun alunno.</p>	<p><b>Mancano previsioni</b> sulla valutazione in itinere o formative, fatto salvo il riferimento iniziale alla finalità anche formativa (art. 1 comma 3) che non trova traduzione concreta negli articoli successivi.</p>	<p><b>Descrizione</b> del processo di apprendimento e del livello globale di sviluppo negli apprendimenti raggiunti.</p>
<p><b>Regolazione dell'azione didattica.</b> Individualizzazione</p>	<p><b>Programmazione di attività individualizzate</b> per rispondere alle esigenze particolari manifestate dai singoli alunni.</p>	<p><b>Mancano previsioni</b> sulla regolazione dell'azione didattica. In presenza di carenze si prescrive l'inserimento di una nota specifica nel documento di valutazione.</p>	<p><b>Attivazione di specifiche strategie</b> per il miglioramento dei livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. In presenza di carenze la scuola pianifica strategicamente interventi di recupero per il miglioramento degli esiti.</p>

<p><b>Valutazione finale sommativa</b> Sintesi tra i risultati delle prove e le informazioni delle osservazioni.</p>	<p><b>Valutazione con giudizio motivato</b> del livello globale di maturazione (I ciclo) e giudizi analitici per ogni disciplina (secondaria di I grado).</p>	<p><b>Valutazione periodica ed annuale</b> degli apprendimenti espressa con voto in decimi (I ciclo) ed illustrata con giudizio analitico sul livello globale di maturazione (scuola primaria); del comportamento attraverso un giudizio (primaria) con voto in decimi (secondaria I grado).</p>	<p><b>Valutazione periodica e finale</b> degli apprendimenti con voti in decimi che indicano diversi livelli di apprendimento (I ciclo).</p>
<p><b>Criterio di riferimento</b></p>	<p><b>Valutazione</b> coerente con gli obiettivi di apprendimento e con le attività individualizzate realizzate.</p>	<p><b>Valutazione</b> coerente con gli obiettivi previsti nel POF.</p>	<p><b>Valutazione</b> coerente con i traguardi fissati a livello nazionale, con gli obiettivi previsti nel PTOF, con la personalizzazione dei processi.</p>

<b>Selezione</b>	<b>Selezione</b> . Possibilità di non ammissione in casi eccezionali (primaria).	<b>Selezione.</b> Non ammissione con voto inferiore a sei decimi negli apprendimenti e/o nel comportamento.	<b>Ammissione</b> alla classe successiva anche in presenza di livelli parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.
<b>Coinvolgimento delle famiglie</b>	<b>Illustrazione ai genitori</b> della valutazione e delle attività individualizzate realizzate.	<b>Informazione alle famiglie</b> sul processo di apprendimento e sulla valutazione periodica e finale.	<b>Promozione rapporti scuola – famiglia</b> attraverso modalità efficaci e trasparenti di comunicazione del percorso scolastico.

# La valutazione degli alunni con disabilità e DSA nel I ciclo di istruzione

## Art. 11 D.lgs 62/2017

### VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA'

#### OGGETTO E FINALITA' DELLA VALUTAZIONE

La valutazione è riferita ai traguardi formativi – comportamentali e obiettivi di apprendimento disciplinari- e alle attività previsti nel PEI che viene redatto sulla base del Profilo di funzionamento dell'alunno (co. 1). Attraverso la valutazione i docenti promuovono lo sviluppo delle potenzialità dell'alunno nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.

#### AUSILI, STRUMENTI E DISPENSE

Ricorso ad attrezzature tecniche e a sussidi didattici, nonché ad ogni altra forma di ausilio tecnico necessario per l'attuazione del PEI (co.5).

## PROVA NAZIONALE INVALSI

Il consiglio di classe può prevedere:

- adeguate misure compensative o dispensative
- specifici adattamenti alla prova
- esonero nella prova (co. 4).

## ESAME DI STATO DIPLOMA E ATTESTATO DI CREDITO FORMATIVO

La commissione, sulla base del PEI:

- predispone prove differenziate, equivalenti ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale, idonee a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali (co.6).
- l'attestato di credito formativo, valuta ai fini dell'iscrizione ai percorsi successivi, è previsto solo per gli alunni che non si presentano agli esami, fatta salva l'assenza per gravi e documentati motivi in base ai quali va prevista una sessione suppletiva (co. 8 e nota esplicativa n. 1865 – parti in corsivo).

# VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISTURBO SPECIFICO DI APPRENDIMENTO

## OGGETTO E FINALITA' DELLA VALUTAZIONE

La valutazione degli apprendimenti, incluse l'ammissione e la partecipazione all'esame finale del primo ciclo di istruzione, sono coerenti con il PDP (co.9).

## AUSILI, STRUMENTI E DISPENSE

Adozioni di modalità che consentono all'alunno di dimostrare il livello di apprendimento conseguito, mediante l'applicazione delle dispense e degli strumenti compensativi indicati nel PDP (co. 10).

## PROVA NAZIONALE INVALSI

Il consiglio di classe può disporre:

- Adeguate strumenti compensativi coerenti con il PDP (co. 14).
- Gli alunni dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova di inglese.

## ESAME DI STATO DIPLOMA E ATTESTATO DI CREDITO FORMATIVO

La sottocommissione, sulla base del PDP:

- stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta in lingua straniera per i casi di dispensa previsti nella diagnosi;
- riserva tempi più lunghi per le prove;
- consente l'uso degli strumenti informatici impiegati in corso d'anno purchè non venga pregiudicata la validità delle prove scritte;
- predispone prove differenziate, equivalenti ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale, nei casi di particolare gravità esonerati dall'insegnamento delle lingue straniere (co.11 e co.13).

**E' proprio relativamente all'esame di Stato al termine del I ciclo di istruzione che si rileva la novità più importante per la valutazione degli alunni con disabilità che risolve, finalmente, la questione controversa del conseguimento del diploma di licenza da parte di coloro che sostengono prove differenziate coerenti con il PEI e considera il rilascio dell'attestato di credito, solo per coloro che non si presentano all'esame per gravi motivi e non giustificano l'assenza con idonea documentazione.**

**Tab.2 La valutazione degli alunni con disabilità e DSA nel I ciclo di istruzione**  
**Art. 11 D.lgs 62/2017**

	<b>Valutazione degli alunni con disabilità.</b>	<b>Valutazione degli alunni con disturbo specifico di apprendimento.</b>
<i>Oggetto e finalità della valutazione</i>	La valutazione è riferita ai traguardi formativi – comportamentali e obiettivi di apprendimento disciplinari- e alle attività previsti nel PEI che viene redatto sulla base del Profilo di funzionamento dell'alunno (co. 1). Attraverso la valutazione i docenti promuovono lo sviluppo delle potenzialità dell'alunno nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.	La valutazione degli apprendimenti, incluse l'ammissione e la partecipazione all'esame finale del primo ciclo di istruzione, sono coerenti con il PDP (co.9).
<i>Ausili, strumenti e dispense</i>	Ricorso ad attrezzature tecniche e a sussidi didattici, nonché ad ogni altra forma di ausilio tecnico necessario per l'attuazione del PEI (co.5)	Adozioni di modalità che consentono all'alunno di dimostrare il livello di apprendimento conseguito, mediante l'applicazione delle dispense e degli strumenti compensativi indicati nel PDP (co. 10).

## ***Prove nazionali INVALSI.***

Il consiglio di classe può prevedere:

- adeguate misure compensative o dispensative
- specifici adattamenti alla prova
- esonero nella prova (co. 4).

Il consiglio di classe può disporre:

- Adeguate strumenti compensativi coerenti con il PDP (co. 14).
- Gli alunni dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova di inglese

## ***Esame di Stato diploma e attestato di credito formativo.***

La commissione, sulla base del PEI:

- predispone prove differenziate, equivalenti ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale, idonee a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali (co.6).
- l'attestato di credito formativo, valuta ai fini dell'iscrizione ai percorsi successivi, è previsto solo per gli alunni che non si presentano agli esami, fatta salva l'assenza per gravi e documentati motivi in base ai quali va prevista una sessione suppletiva (co. 8 e nota esplicativa n. 1865 – parti in corsivo).

La sottocommissione, sulla base del PDP:

- stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta in lingua straniera per i casi di dispensa previsti nella diagnosi;
- riserva tempi più lunghi per le prove;
- consente l'uso degli strumenti informatici impiegati in corso d'anno purchè non venga pregiudicata la validità delle prove scritte;
- predispone prove differenziate, equivalenti ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale, nei casi di particolare gravità esonerati dall'insegnamento delle lingue straniere (co.11 e co.13).

# VALUTAZIONE ED INCLUSIONE

## SUGGERIMENTI METODOLOGICI E STRUMENTI

L' Agenzia per lo sviluppo nell'educazione speciale ha sollecitato le scuole europee a migliorare la qualità delle pratiche valutative muovendo da percorsi di autoanalisi e con le Raccomandazioni sulla valutazione inclusiva (2008) suggerisce indicatori di qualità riferiti all'alunno, alla famiglia, ai docenti.

### SOGGETTI

### INDICATORI

Alunno



Tutti gli alunni sono coinvolti e hanno le medesime opportunità di partecipare alla propria valutazione e allo sviluppo, potenziamento e evoluzione dei propri obiettivi di apprendimento.

Famiglia



La famiglia è coinvolta e ha la possibilità di partecipare a tutte le procedure di valutazione che riguardano i propri figli.

Docenti



I docenti utilizzano la valutazione come mezzo per potenziare le opportunità di apprendimento stabilendo obiettivi per gli alunni e dispongono procedure di feedback per l'alunno.

# LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO: EVOLUZIONE NORMATIVA

## DAL VOTO IN CONDOTTA ALLE COMPETENZE DI CITTADINANZA

- **Art. 7 del DPR 122/2009**, in merito alla valutazione del comportamento, si propone di favorire l'acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell'adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell'esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare.
- Nello *Statuto delle Studentesse e degli Studenti (d.PR. n. 249/1998)* sono indicati le nuove norme sulla disciplina a scuola e sono indicati i criteri per procedere alla valutazione del comportamento. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità all'interno della comunità scolastica. Nessuna infrazione disciplinare può influire sulla valutazione del profitto.
- **Il D.M. n. 5 del 16 gennaio 2009** afferma che il voto sul comportamento, inferiore alla sufficienza, può essere attribuito dal Consiglio di Classe soltanto:
  - in presenza di comportamenti di oggettiva gravità sanzionati con sospensioni dalla frequenza delle lezioni per periodi superiori a quindici giorni;
  - in mancanza di apprezzabili e concreti miglioramenti.

- **Il Patto Educativo di Corresponsabilità (art. 5 del d.PR. N. 235/2007)** è finalizzato ad instaurare un nuovo rapporto tra scuola, alunno e famiglia e soprattutto tra scuola e territorio mediante criteri relativi a comportamenti adeguati, adottati nell'ambito di un istituto scolastico e sottoscritti dai genitori e dagli allievi oltre che dal Dirigente scolastico, a seguito di condivisione tra le parti.

### DAL VOTO AL GIUDIZIO SINTETICO

- La **Legge 107/2015 e il decreto 62/2017** portano al ritorno del giudizio sintetico. Si tratta di una scuola che approfondisce la relazione che ciascun allievo ha con gli altri e con il contesto di apprendimento, che permette di esprimere un valore su quello che l'alunno sa fare in termini relazionali, sociali e gestione di sé, che armonizza la relazione scuola – famiglia nell'ottica del patto di corresponsabilità.

**La rubrica di valutazione è uno strumento che consente di descrivere i livelli di padronanza di una prestazione ed apprezzare come si sono raggiunti gli obiettivi prestabiliti. Le rubriche di valutazione permettono di verificare quanto si è deliberatamente progettato di insegnare e di migliorare.**

**Le componenti chiave di una rubrica di valutazione sono:**

- **Dimensioni** ( quali aspetti considero?)
- **Criteri** ( in base a cosa giudico?)
- **Indicatori** (quali evidenze osservabili?)
- **Livelli** ( quale grado di raggiungimento?)
- **Àncore** (esempi concreti di prestazione).

**DIMENSIONI:** convivenza civile; frequenza; partecipazione; impegno; atteggiamenti metacognitivi.

**CRITERI:** rispetto di se stessi; rispetto degli altri; rispetto delle regole; rispetto dell'Istituzione; attenzione; costanza; volontà di recupero.

**INDICATORI:** cura personale; ordine; autocontrollo nei rapporti con gli altri; solidarietà; attenzione ai beni della comunità; partecipazione; presenza alle lezioni; svolgimento dei compiti assegnati a scuola ed a casa; riflessioni su sé, sugli altri e sulle azioni svolte.

**LIVELLI:** scarso; sufficiente; buono; distinto; ottimo.

E' evidente che l'obiettivo della valutazione del comportamento è principalmente quello di rendere ogni studente sempre più consapevole di sé, degli altri come interlocutori e dell'ambiente come contesto fisico e sociale di rispetto reciproco. Per promuovere l'autocontrollo è necessario stimolare negli studenti la motivazione intrinseca e sollecitarli ad utilizzare processi metacognitivi per pianificare, monitorare e modificare al meglio i comportamenti disfunzionali.

Il comportamento e la sua valutazione hanno assunto una accezione più significativa in ragione della più intensa ed importante funzione degli apprendimenti non formali ed informali nel processo di sviluppo di ogni studente. Il docente aiuta, dunque, l'alunno nella costruzione delle competenze che rimangono indispensabili nella vita sociale e, successivamente, lavorativa di ciascuno.



*«Imparino a conoscere, ad essere, a fare, a vivere insieme» (Delors, 1997).*

***Tab. 3 Rubrica per la valutazione del comportamento:  
criteri ed indicatori.***

<b>DIMENSIONI</b>	<b>CRITERI</b>	<b>INDICATORI</b>
<b>Convivenza civile</b>	-Rispetto di se stessi; -Rispetto degli altri; -Rispetto dell'Istruzione e dell'ambiente; -Rispetto delle regole convenute.	Cura personale, ordine, correttezza. Rispetto della sensibilità altrui. Rispetto dell'Istituzione scolastica. Rispetto dei regolamenti e delle norme.
<b>Frequenza</b>	Puntualità e assiduità frequenza attività educative e didattiche.	Presenza alla lezioni, ritardi e uscite.
<b>Partecipazione</b>	Attenzione Coinvolgimento Cooperazione	Partecipazione, interesse e responsabilità.
<b>Impegno</b>	Costanza, perseveranza, precisione.	Svolgimento compiti assegnati a casa.
<b>Atteggiamenti metacognitivi</b>	Volontà di recupero, approfondimento.	Riflessioni su se, sulle azioni svolte e sul contesto.

***Tab. 4 Rubrica per la valutazione del comportamento:  
dimensioni e livelli.***

	<b>SCARSO</b>	<b>SUFFICIENTE</b>	<b>BUONO</b>	<b>DISTINTO</b>	<b>OTTIMO</b>
<b>Convivenza civile</b>	Esibisce un comportamento scorretto nei confronti del personale docente e non.	Esibisce un comportamento non sempre corretto nei confronti del personale docenti e non.	Esibisce un comportamento sostanzialmente corretto nei confronti del personale docente e non.	Esibisce un comportamento responsabile e sempre corretto.	Esibisce un comportamento irreprensibile, responsabili e sempre corretto.
<b>Frequenza</b>	Frequenta in modo irregolare e non rispetta l'orario delle lezioni.	Frequenta in modo non sempre regolare le lezioni.	Frequenta regolarmente le lezioni e rispetta gli orari.	Frequenta con assiduità le lezioni.	Frequenta con assiduità e puntualità le attività curriculari e di ampliamento dell'offerta formativa.
<b>Partecipazione</b>	Durante la lezioni costituisce un elemento di disturbo.	Segue le lezioni in modo discontinuo.	Segue con discreta attenzione e partecipazione le lezioni.	Segue con interesse e attenzione le lezioni partecipando attivamente.	Segue con vivo interesse e costante attenzione le lezioni.

# DM 66/2017

## ARTICOLI 1-21

**L'ARTICOLO 1** (*Principi e finalità*) definisce il **concetto di "scuola inclusiva"**. L'inclusione scolastica nasce originariamente per garantire il diritto di istruzione e successo formativo dei minori con disabilità, ma rappresenta, oggi, un **valore fondamentale e fondante** l'identità stessa delle singole istituzioni scolastiche, valido per tutti gli alunni e studenti.

**L'ARTICOLO 2** (*Ambito di applicazione*) individua i **soggetti beneficiari del decreto**. L'articolo focalizza l'attenzione sull'inclusione scolastica da realizzarsi in un **sistema integrato** che, come già anticipato nel primo articolo, operi all'interno di un **progetto complessivo di sostegno e assistenza**.

**L'ARTICOLO 3** (*Prestazioni e competenze*) individua le **prestazioni per l'inclusione scolastica**. Si ribadisce che le scelte in materia di disabilità vanno nella direzione di definire un sistema integrato degli interventi fra servizio sociale, sanitario ed istruzione.

**L'ARTICOLO 4** (*Valutazione della qualità dell'inclusione scolastica*) **qualifica l'inclusione scolastica** quale elemento portante dei processi di valutazione e di autovalutazione delle scuole, nell'ambito del Sistema Nazionale di Valutazione.

**L'ARTICOLO 5** (*Certificazione e Valutazione Diagnostico- Funzionale*) individua la «**Valutazione Diagnostico- Funzionale**» in luogo della «Diagnosi Funzionale» (DF) e del «Profilo Dinamico - Funzionale» (PDF). Si tratta di una **semplificazione** in termini documentali e in termini temporali.

**L'ARTICOLO 6** (*Commissioni Mediche*) modifica l'attuale assetto delle Commissioni Mediche, prevedendo che siano composte da un medico specialista in Medicina Legale, che assume le funzioni di Presidente, e da due medici, dei quali uno scelto tra gli specialisti in Neuropsichiatria Infantile e l'altro tra gli specialisti in Pediatria.

**L'ARTICOLO 7** (*Procedure delle certificazioni degli alunni/studenti con disabilità*) precisa che l'**INPS** deve trattare le certificazioni relative all'inclusione scolastica **in via prioritaria**, per consentire la calendarizzazione dell'accertamento **entro trenta giorni** dalla data di ricevimento dell'istanza.

**L'ARTICOLO 8** (*Gruppo per l'Inclusione Territoriale*) istituisce ancora una volta il **GIT** e sopprime tutti gli altri gruppi di lavoro ormai obsoleti.

**L'ARTICOLO 9** (*Il progetto individuale*) prevede che il **PEI** (Piano Educativo Individualizzato) sia parte integrante del progetto individuale di cui all'articolo 14, comma 2, della Legge 328/00.

**L'ARTICOLO 10** (*Piano per l'Inclusione*) definisce modalità e contenuti del **PAI**, che rappresenta il principale documento programmatico- attuativo della scuola in materia di inclusione.

**L'ARTICOLO 11** (*Piano Educativo Individualizzato*) delinea i contenuti e le modalità di approvazione del PEI, che confluisce a pieno titolo nel Progetto Individuale di cui al precedente articolo.

**L'ARTICOLO 12** (*Ruoli per il sostegno didattico*) istituisce le **articolazioni del personale per il sostegno didattico** per ciascun grado di istruzione, inclusa la scuola dell'infanzia.

**L'ARTICOLO 13** (*Corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria*) **introduce una nuova disciplina** per l'accesso alla carriera di docente per il sostegno didattico nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria.

**L'ARTICOLO 14** (*Corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola secondaria di primo e secondo grado*) **introduce una nuova disciplina** per l'accesso alla carriera di docente per il sostegno didattico nella scuola secondaria a decorrere dall'anno 2019.

**L'ARTICOLO 15** (*Formazione in servizio del personale della scuola*) definisce, per ciascuna tipologia di personale della scuola, **la tipologia delle attività formative** che dovranno essere svolte in materia di inclusione scolastica.

**L'ARTICOLO 16** (*Continuità didattica*) introduce il principio della continuità didattica anche per gli alunni e gli studenti con disabilità certificata.

**L'ARTICOLO 17** (*Osservatorio Permanente per l'Inclusione Scolastica*) cristallizza l'istituzione dell'**Osservatorio Permanente per l'Inclusione Scolastica**.

**L'ARTICOLO 18** (*Istruzione domiciliare*) specifica che le istituzioni scolastiche individuino azioni per garantire il diritto all'istruzione agli alunni e studenti per i quali sia accertata l'impossibilità della frequenza scolastica per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione, a causa di gravi patologie certificate, anche attraverso l'uso delle nuove tecnologie.

**GLI ARTICOLI 19** (*Abrogazioni*), **20** (*Decorrenze*) e **21** (*Copertura*) chiudono il provvedimento, stabilendo la legislazione da esso abrogata, le decorrenze temporali per l'entrata in vigore e gli aspetti finanziari.

**L'art. 19** stabilisce che **l'entrata in vigore di questa normativa** avverrà **a partire dal 1/1/2019**. Ciò significa che questa normativa si applicherà alla documentazione che dovrà essere consegnata all'atto dell'iscrizione scolastica per l'anno scolastico 2019-2020 e quindi praticamente verrà operativamente utilizzata a partire dal 1 settembre 2019. **Sino a tale data rimane in vigore la normativa attuale** con le procedure ivi previste.

# PROFILO DI FUNZIONAMENTO, PROGETTO INDIVIDUALE E PEI

## DOCUMENTO: PROFILO DI FUNZIONAMENTO (art.5)

### REDATTO/ELABORATO/PREDISPOSTO:

- A decorrere dal 1° gennaio 2019 sostituisce il profilo dinamico –funzionale e la diagnosi funzionale (**art.19**).
- E' redatto dall'unità di valutazione multidisciplinare.
- E' redatto secondo i criteri del modello bio- psico-sociale della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) adottata dall'OMS.
- E' redatto con la collaborazione dei genitori dell'alunna/o con disabilità, nonché con la partecipazione di un rappresentante dell'amministrazione scolastica, individuato preferibilmente tra i docenti della scuola frequentata.
- E' aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione, a partire dalla scuola dell'infanzia, nonché in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona.

- E' il documento propedeutico e necessario alla predisposizione del Progetto Individuale e del PEI.
- Definisce anche le competenze professionali e la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali necessarie per l'inclusione scolastica.

## DOCUMENTO: PROGETTO INDIVIDUALE (art.6)

### REDATTO/ELABORATO/PREDISPOSTO:

- E' redatto dal componente ente locale sulla base del Profilo di funzionamento, su richiesta e con la collaborazione dei genitori o di chi ne esercita la responsabilità.
- E' predisposto dai comuni, d'intesa con le aziende USL, su richiesta dell'interessato.
- Prestazioni, servizi e misure sono definite anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche.
- Comprende: la valutazione diagnosi- funzionale o il Profilo di funzionamento, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del SSN, il PEI, servizi alla persona a cui provvede il comune. Nel progetto individuale sono definiti le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare.

## DOCUMENTO: PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO (art. 7)

### REDATTO/ELABORATO/PREDISPOSTO:

- E' elaborato e approvato dai docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori, delle figure professionali specifiche interne ed esterne all'IS che interagiscono con la classe e con il bambino/a con disabilità nonché con il supporto dell'unità di valutazione multidisciplinare.
- E' redatto all'inizio di ogni anno scolastico, a partire dalla scuola dell'infanzia, ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona.
- Nel passaggio tra i gradi di istruzione, compresi i casi di trasferimento fra scuole, è assicurata l'interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione.
- E' soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni.

## **Tab 5. QUADRO RIEPILOGATIVO DEGLI ATTI NORMATIVI IN VIA DI EMANAZIONE.**

OGGETTO	CONTENUTO	ATTO	SCADENZA	ARTICOLI DI RIFERIMENTO
<i>Prestazione per l'inclusione scolastica</i>	Modifiche al regolamento di cui al decreto del PdR 119/2009 al fine di adeguare i criteri e i parametri di riparto dell'organico del personale ATA.	Regolamenti art. 17 c.2 legge 400/1988	Entro 180 giorni (27/11/2017)	Art. 3, comma 3 .
<i>Prestazione per l'inclusione scolastica</i>	Individuati i criteri per una progressiva uniformità su tutto il territorio nazionale dei profili professionali del personale destinato all'assistenza.	A) Intesa in sede di Conferenza permanente tra lo Stato ,le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.	Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (27/11/2017).	Art. 3, comma 4.

<i>Indicatori per la valutazione della qualità dell'inclusione scolastica</i>	Indicatori per la valutazione della qualità dell'inclusione.	B) Invalsi, sentito l'Osservatorio.	Non indicata	Art. 4, comma 2.
<i>Certificazione e valutazione diagnostico-funzionale.</i>	Criteria, contenuti e modalità di redazione del documento di accertamento della disabilità in età evolutiva. Criteria, contenuti e modalità di redazione dei profili di funzionamento.	B) Decreto interministeriale (Salute, Miur, Lavoro, Mef, Affari regionali) previa intesa in Conferenza unificata.	Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (27/11/2017).	Art. 5, comma 6.

<i>Corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria.</i>	Piani di studio. Crediti formativi necessari per l'accesso al corso. Piani di studio, modalità attuative e organizzative del corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica nella scuola secondaria di 1° e 2°.	C) Decreto del MIUR		Art. 12, comma 5.
<i>Formazione in servizio</i>	Modalità di formazione in ingresso e in servizio	D)Decreto MIUR	Non indicata	Art. 13, comma 4.
<i>Continuità</i>	Continuità del progetto educativo.	E)Decreto MIUR	Non indicata	Art. 14, comma 3.

<i>Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica</i>	Modalità di funzionamento e durata dell'Osservatorio	F) Decreto MIUR	Entro 60 giorni dalla data in entrata in vigore del decreto (30/07/2017)	Art. 15, comma 4.
<i>Abrogazioni e coordinamento</i>	Modifiche al DM 162/2016	G) Regolamento	Non indicato	Art. 18, comma 4.